

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 aprile 1999, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Veltri, Specchia, Polidoro, Iuliano, Rescaglio, Gambini, Conte, Stagniscia, Capaldi, Diana Lorenzo, Carpinelli, Parola, Maggi, Squarcialupi, Petrucci e Rognoni:

Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche

Art. 1.

1. L'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono abrogati.

2. La rubrica dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituita dalla seguente: «Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti».

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Asseverazione tecnica e attestazione dell'avvenuto deposito*). - 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio nelle località sismiche deve altresì

depositare, presso l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze vigenti, in allegato ai documenti di cui all'articolo 17, prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione tecnica; da tale asseverazione del progettista deve risultare che il progetto, completo degli elaborati di cui all'articolo 17, è stato redatto nel rispetto della presente legge e dei relativi decreti ministeriali applicativi; i calcoli statici, se eseguiti a mezzo di strumenti informatici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti. Gli uffici tecnici competenti restituiscono un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.

2. Il deposito di cui al comma 1 è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata con quanto prescritto dal citato articolo 4, terzo comma, lettera b)».

2. Dopo l'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Controllo a campione*). – 1. L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile provvede ad effettuare mediante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti. In caso di difformità, non può darsi luogo all'inizio dei lavori fino all'adeguamento del progetto, che deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo al committente o costruttore che esegue in proprio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonchè previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, volto a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione di cui al comma 1».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge 2 febbraio 1974, n. 64, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da rea-

lizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i quali devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci anni ed avere comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

2. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente al deposito dell'asseverazione tecnica di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto, qualora non sia stato oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 18-bis della citata legge n. 64 del 1974, e comunque dell'esecuzione delle opere alla normativa antisismica. Dell'avvenuto controllo il collaudatore dà apposita attestazione per iscritto nel certificato di collaudo. Qualora il collaudatore, in corso d'opera, rilevi l'inosservanza delle norme antisismiche provvede alla relativa immediata segnalazione al competente ufficio regionale ed al sindaco del comune ove si svolgono i lavori, che ne dà notizia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio provinciale del genio civile che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 21 e 22 della citata legge n. 64 del 1974. L'omesso controllo implica l'applicazione al collaudatore della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 4.

1. L'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Collaudo*). – 1. Il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato all'esibizione del certificato di collaudo, comprensivo degli estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione sostitutiva di avvenuto deposito».

2. In relazione all'attività di controllo di cui agli articoli 18-bis e 29 della citata legge n. 64 del 1974, la vigilanza sulla conformità delle opere alle norme tecniche è ri-

messa all'ufficio tecnico regionale o all'ufficio provinciale del genio civile.

Art. 5.

1. Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che può adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un periodo massimo di due anni.

Art. 6.

1. L'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Accertamento dell'avvenuto deposito degli atti*). – 1. Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere

è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere in località sismica sia in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti prescritti».

2. All'articolo 19, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le parole: «ai funzionari, ufficiali ed agenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti e ai tecnici comunali».

3. All'articolo 21, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le parole: «I funzionari, gli ufficiali ed agenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli agenti e i tecnici comunali».

Art. 7.

1. È abrogato il comma 10 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

IL PRESIDENTE